

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 12 febbraio 2018

Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2018 per il settore sportivo.

All'interno della L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29.12.2017, sono contenute diverse misure, anche di natura fiscale e contributiva, che riguardano il settore sportivo.

Sinteticamente:

- la modifica la disciplina riguardante la ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A. Viene, infatti, stabilito che una quota del 50% viene ripartita in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti allo stesso Campionato, mentre una quota del 30% è suddivisa sulla base dei risultati sportivi conseguiti ed, infine, una quota del 20% sulla base del radicamento sociale (art. 1, co. 352);
- la previsione che le attività sportive dilettantistiche possano adesso essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Libro V del Codice civile. A tal fine, viene vincolato il contenuto dello statuto delle relative società al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuisce alle stesse, purché riconosciute dal Coni, l'agevolazione fiscale relativa alla riduzione alla metà dell'Ires (art. 1, co. 355);
- l'istituzione presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e della realizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- la previsione che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (Cip) l'importo di € 3.000.000 (art. 1, co. 372);
- l'istituzione presso il Coni del Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 1, co. 373).

Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici

Per favorire l'ammodernamento degli impianti calcistici, tramite l'art. 1, co. 352, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018) viene concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% sull'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti,

fino ad un massimo di € 25.000, a favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa vigente.

Mediante, l'art. 1, co. 362, L. 205/2017 viene poi attribuita natura strutturale al Fondo sport e periferie (art. 15, D.L. 185/2015, conv. con modif. dalla L. 9/2016), finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione e alla rigenerazione di impianti sportivi posizionati nelle aree svantaggiate del Paese.

Viene, inoltre, riconosciuto a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta (cd. «sport bonus»), nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari (art. 1, co. 363-366).

La società sportiva dilettantistica (SSD) lucrativa

L'art. 1, co. 353 (e seguenti), relativo alle società sportive dilettantistiche, dispone, in maniera innovativa, che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate **con scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del Codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto (elencato nel successivo co. 354) delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

Le forme societarie contemplate dal citato Libro V del Codice civile sono, oltre alla società semplice, la S.n.c, la S.a.s, la S.p.a; la S.a.p.a, la S.r.l.. La previsione deve però essere interpretata alla luce di un'ulteriore disposizione (art. 1, co. 355) in base alla quale la nuova forma societaria potrà tra l'altro beneficiare della **riduzione dell'aliquota Ires alla metà**, quindi dal 24% (si tratta, notoriamente, dell'aliquota che viene prevista per le società di capitali) al 12%.

Pertanto, se l'attività sportiva dilettantistica venisse esercitata mediante la costituzione di una società di persone, non potrebbe essere fatta valere tale agevolazione fiscale, non essendo assoggettata all'Ires. Sarà comunque necessario il successivo riconoscimento da parte del Coni di queste nuove realtà.

I servizi resi dalle neonate società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti dei praticanti occasionali o continuativi saranno soggetti **all'Iva ridotta del 10%**.

Il comma 357 dell'art. 1, della L. 205/2017 inserisce il nuovo n. 123-quater) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. 633/1972, che prevede l'aliquota Iva del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei

confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Le collaborazioni all'interno della società lucrativa

I co. da 358 a 361 dell'art. 1, L. 205/2017, disciplinano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'art. 2, co. 2, lett. d), D.Lgs. 81/2015).

In base alle modifiche così introdotte:

- le collaborazioni, come individuate dall'organo del Coni, vengono inquadrare in contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co. 358);
- i compensi derivanti da tali contratti vengono considerati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se vengono stipulati dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (entrambi le due ipotesi vengono delineate nel co. 359);
- dall'1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative vengono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'Inps (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i suddetti collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella Ivs (co. 360).

Contenuto obbligatorio dello statuto della SSD lucrativa

Lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro dovrà contenere, a pena di nullità (art. 1, co. 354):

- nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «**società sportiva dilettantistica lucrativa**»;
- nell'oggetto o scopo sociale, lo **svolgimento** e l'**organizzazione** di **attività sportive dilettantistiche**;
- il **divieto** per gli **amministratori** di ricoprire la **medesima carica** in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di **prevedere** la **presenza** nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un «**direttore tecnico**» che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e

Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Utilizzo degli impianti sportivi

Il co. 361, rimodulando l'art. 90, co. 24, 25 e 26, L. 289/2002, dispone (anche a seguito del co. 353, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con **scopo di lucro**) che:

- l'uso degli **impianti sportivi** in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l'apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito (sempre sulla base di criteri obiettivi), in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- la **gestione** degli **impianti sportivi** (nei casi in cui l'ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata in via **preferenziale** (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione, adesso in via preferenziale, a **società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** e **associazioni sportive dilettantistiche** aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Nuovi scenari dal 2018

Dunque, dal 2018, dal lato civilistico e fiscale, l'attività sportiva dilettantistica potrà essere svolta nel seguente modo:

- società sportive dilettantistiche **lucrative** (introdotte dalla L. 205/2017);
- società sportive dilettantistiche **non lucrative** (art. 90, L. 27.12.2002, n. 289);
- associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che possono permanere nell'attuale sistema normativo, anche dopo l'avvento del Registro degli Enti del Terzo Settore in virtù della L. 186/2004;
- associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro **iscritte** nel Registro degli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 112/2017), che non potranno però avvalersi, ad esempio, del regime forfetario di cui alla L. 398/1991.

Prestazioni di lavoro occasionali rese da steward per le società sportive

L'art. 1, co. 368, L. 205/2017 consente alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo annuo non superiori a € 5.000. In

particolare, con la modifica dell'art. 54-bis, D.L. 24.4.2017, n. 50, conv. con modif. dalla L. 21.6.2017, n. 96 (che ha introdotto la nuova disciplina delle prestazioni occasionali), viene previsto che le società sportive professionistiche possano acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi.

Previdenza degli sportivi professionisti

In base all'art. 1, co. 374, L. 205/2017, viene ora disposto che per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, l'aliquota contributiva aumenta dall'1,2% all'1,5%.

Sport bonus

Il Legislatore, con l'art. 1, co. 363-366, L. 205/2017, introduce lo **sport bonus**: si tratta del contributo, sotto forma di credito d'imposta, erogato in relazione ad erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Tale contributo viene riconosciuto a tutte le imprese, sotto forma appunto di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a € 40.000 effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai concessionari.

Il beneficio, che spetterà nel limite complessivo di spesa di € 10.000.000, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante Mod. F24 (art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo. Inoltre, non rileva ai fini delle imposte sui redditi (Ires) e dell'Irap.

I beneficiari delle erogazioni liberali dovranno comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, ed una volta l'anno (entro il 30 giugno) lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Infine, sarà necessario attendere un D.P.C.M. (da emanare entro 120 giorni) che renderà applicative le nuove disposizioni.

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

L'art. 1, co. 369, L. 205/2017 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

La dotazione del Fondo è pari a € 12.000.000 per il 2018; € 7.000.000 per il 2019; € 8,200.000 per il 2020; € 10,500.000 a decorrere dal 2021.

In tal modo verranno finanziati i progetti aventi una delle seguenti finalità:

- avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
- realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi (anche femminili) di rilevanza internazionale;
- sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- favorire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore.

Registro nazionale degli agenti sportivi

Infine, il co. 373 dell'art. 1, L. 205/2017, istituisce presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, chi in virtù di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica.

L'agente sportivo gestisce, peraltro, il trasferimento degli atleti o il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Potrà iscriversi al suddetto Registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che superi una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. Sono salvi i pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31.3.2015.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

